



# Comune di Villanova Monferrato

Provincia di Alessandria

ORDINANZA N° 6 / 2017

## OGGETTO: ORDINANZA DI ACCESSO REGOLAMENTATO AI PARCHI, AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì SETTE del mese di GIUGNO il sottoscritto CABIATI Mauro, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Villanova Monferrato;

**PREMESSO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27 novembre 2001 è stato approvato il nuovo regolamento comunale di polizia urbana;

**RICHIAMATO** l'art. 56 del suddetto regolamento: "*Nei viali, nelle vie e piazze alberate e nei giardini pubblici, sotto i portici è vietato: .....c) guastare le siepi, cogliere i fiori, sradicare le piante, tagliare le erbe, guastare i vasi salire sugli alberi, appendersi, scuoterli, incidere la corteccia .....d) rompere o rimuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione o recinzione.....e) calpestare o coricarsi sulle zone erbose.....g) far circolare cani sulle aiuole e sulle zone erbose, farli insudiciare e lasciarli circolare senza guinzaglio*";

**RICHIAMATO** l'art. 58 dello stesso regolamento: "*E' vietato danneggiare, deturpare, manomettere in qualsiasi modo, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri, le cancellate dei giardini*";

**RICHIAMATO** infine l'art. 60: "*I possessori di cani devono preoccuparsi di pulire qualora gli animali insudiciassero vie, piazze e giardini pubblici o comunque altri luoghi aperti al pubblico*";

**VISTO** il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Villanova Monferrato;

**VISTA** la L R 65 del 07/03/1986;

**VISTO** il D.lgs. N. 267/2000;

**VISTO** l'art. 16 della Legge n. 689/1981;

### ORDINA

1. L'accesso regolamentato dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree verdi con **l'orario dalle ore 8.00 alle ore 21.00**;
2. Che nei giardini e nelle aree verdi i cani potranno essere condotti solo al guinzaglio, sotto la sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponderà direttamente. Coloro che conducono gli animali devono adottare ogni cautela affinché non sporchino il suolo e a tal fine devono munirsi di appositi strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni;
3. Che è vietato transitare o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico nonché nelle aree destinate ai pedoni;
4. Che è vietato al pubblico intrattenersi nei parchi e nei giardini pubblici dopo l'orario prescritto per la chiusura;

La violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000, comporta l'applicazione ai contravventori di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 secondo le modalità previste dalla legge 689/81;

Copia delle presente ordinanza verrà inviata al personale di Polizia Locale di Casale Monferrato e dei Carabinieri di Balzola che vengono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;

Della presente Ordinanza verrà data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo on line del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di giorni 60 dall'ultimo giorno di pubblicazione oppure in alternativa ricorso straordinario al Ministero delle Infrastrutture entro lo stesso termine.

Villanova M.to lì 07 Giugno 2017



IL SINDACO  
Mauro Cabiati